

# RISK MANAGEMENT E BANCHE

Paola Ferretti  
A.A.2023-2024

[paola.ferretti@unipi.it](mailto:paola.ferretti@unipi.it)

## I RM e la posizione della vigilanza

- L'analisi del trattamento prudenziale dei rischi di mercato ha per oggetto la gestione delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un intermediario ai fini di negoziazione (o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute) con l'intento di trarre vantaggio dall'andamento dei prezzi nel breve termine
- La prima disciplina sui RM risale all'emendamento a Basilea 1, che nel 1993 introduce un requisito di capitale da calcolare in base a una metodologia standard, successivamente resa alternativa a una interna, basata sull'uso del Value at Risk - VaR, nel 1996.
- A fronte di una pressoché invarianza della materia in Basilea 2, la crisi finanziaria internazionale mostra gravi perdite per le banche attive su scala internazionale proprio sulle posizioni di negoziazione, a motivo di un collasso improvviso della liquidità nei mercati di scambio dei titoli e della scarsa attenzione alla rischiosità creditizia (default risk, migration risk) connessa agli strumenti detenuti nel portafoglio di negoziazione (trading book in contrapposizione al portafoglio bancario o banking book). Il tutto in un contesto di arbitraggio regolamentare in base al quale gli intermediari collocavano le attività di natura creditizia nel trading book anziché nel banking book per il minor assorbimento di capitale ...

segue

- È risultata dunque evidente l'inadeguatezza del trattamento prudenziale dei rischi di mercato a fronteggiare le perdite, specie nel caso dei modelli interni (VaR).
- L'esigenza di rafforzare la copertura di questi rischi ha spinto dunque le autorità a rivederne il trattamento, prevedendo un sostanziale inasprimento dei requisiti patrimoniali con distinzione degli interventi in funzione della metodologia standard o interna.
- La riforma del 2009 – anche nota come Basilea 2,5 – è poi confluita nel CRR 575/2013 ed è stata ulteriormente sviluppata nell'ambito del processo di finalizzazione di Basilea 3 richiamato.

## Le forme di RM

- Il framework di vigilanza prevede che siano identificati e disciplinati i seguenti rischi:
  - di posizione, collegato all'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente. Il requisito di capitale è dunque determinato tenendo conto del tipo di rischio (generale e specifico) e della natura dello strumento finanziario (di debito e di capitale). Mentre il rischio generico si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti negoziati, quello specifico consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Ai fini della definizione delle componenti del rischio specifico si distingue tra rischio idiosincratico (variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione), rischio di migrazione (movimento dei prezzi connesso a variazioni delle classe di rating) e rischio di default dell'emittente. Il rischio di posizione e i correlati requisiti di fondi propri sono determinati distintamente per i titoli di debito e altri strumenti finanziari che dipendono dai tassi di interesse e dal merito creditizio; per i titoli di capitale e altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del comparto azionario; per i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e gli altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del valore di O.I.C.R;

segue

- le grandi esposizioni che superano i limiti previsti. L'esposizione di un intermediario verso un cliente o gruppo di clienti connessi è da considerare grande allorché il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale dell'intermediario; l'esposizione è in tali casi assoggettata a un limite del 25% del capitale dell'intermediario. La disciplina sulle grandi esposizioni a valere sul portafoglio di negoziazione stabilisce che il superamento del limite suddetto è calcolato selezionando le componenti dell'esposizione verso il cliente/gruppo di clienti connessi cui si applicano i requisiti più elevati per il rischio specifico, di regolamento e di controparte;
- di cambio, dato dall'eventualità di subire perdite per effetto di variazioni avverse dei corsi delle divise estere;
- di posizione in merci, riferito all'attività di investimento diretta (o tramite derivati) in materie prime (petrolio, rame, etc.);
- di regolamento, per le operazioni su strumenti di debito e di capitale, valute e merci che risultano non liquidate dopo la scadenza delle relative date di consegna, l'intermediario calcola la differenza di prezzo alla quale è esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza (positiva) può comportare una perdita per la banca.

## Le metodologie di determinazione dei RP

- I requisiti dei fondi propri per i rischi di mercato possono essere determinati in base a una metodologia standard (in base al cosiddetto building block approach) o, in alternativa, ai modelli interni.
- Con riferimento ai modelli interni, le banche vi possono ricorrere per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di posizione (titoli di debito e di capitale), del rischio di posizione in merci e del rischio di cambio, purché siano soddisfatti criteri, organizzativi e quantitativi, e il loro utilizzo sia autorizzato dalle autorità.
- Riguardo agli standard quantitativi, la disciplina stabilisce che il requisito da soddisfare risulta dalla somma del valore più elevato tra la misura del VaR del giorno precedente ( $\text{VaR } t-1$ ) e la media delle misure del VaR giornaliero calcolata nei 60 gg operativi precedenti ( $\text{VaR avg}$ ) moltiplicata per un fattore moltiplicativo e il valore più elevato tra l'ultima misura disponibile del VaR in condizioni di stress ( $\text{sVaR } t-1$ ) e la media delle misure del VaR in condizioni di stress calcolata nei 60 gg. operativi precedenti ( $\text{sVaR avg}$ ) moltiplicata per un fattore moltiplicativo.

segue

- E' previsto anche un requisito addizionale per il rischio specifico che, introdotto da Basilea 2,5, intende tener conto del rischio incrementale di default e di migrazione. Si tratta dell'incremental risk charge, da intendere quale massima perdita potenziale del portafoglio di credit trading dovuta a un upgrade/downgrade e fallimento degli emittenti, riferita a un orizzonte temporale annuale, con intervallo di confidenza pari al 99,9%. Essa costituisce una misura ulteriore rispetto al VaR, che consente la corretta rappresentazione del rischio specifico, poiché coglie, oltre al rischio idiosincratico, anche i rischi di evento (repentino movimento dei prezzi di ampiezza maggiore rispetto a quello di mercato per variazione classe rating, annunci fusioni, etc.) e quelli di default.
- Questo requisito, insieme a quello basato sullo stressed VaR (volto a considerare un periodo ininterrotto di un anno di tensioni finanziarie rilevanti), ha inteso smorzare l'incentivo alle operazioni di arbitraggio regolamentare fra i due portafogli bancari (trading e banking book) e imporre una dotazione patrimoniale opportunamente ancorata al rischio di liquidità delle posizioni, specie di quelle caratterizzate da una rischiosità creditizia. In sostanza, la finalità della loro introduzione è stata quella di rimuovere i fattori che più di altri hanno manifestato la propria valenza negativa durante la crisi finanziaria internazionale.

segue

- Sebbene Basilea 2,5 abbia permesso alle autorità di fornire una risposta alla crisi finanziaria internazionale, da subito è risultata caratterizzata da una over reaction, determinando un eccessivo aggravio dei requisiti di fondi propri anche per le banche che erano in grado di misurare correttamente i rischi di mercato.
- Questa considerazione, unita alla (antica) critica al VaR di non riuscire a superare talune limitazioni di misurazione delle perdite (incapacità a cogliere le perdite sulla coda negativa della distribuzione, violazione della subadditività), ha condotto a un intenso processo di rivisitazione della disciplina sui rischi di mercato, ricaduta successivamente nel più ampio ambito di rifinalizzazione di Basilea 3.
- In particolare, è a partire dal 2012 che le autorità di vigilanza si concentrano sull'affinamento della materia per giungere, dopo una serie di pubblicazioni intermedie



## I principali contenuti della FRTB

- revisione del modello interno (internal models-approach – IMA), attuata anche attraverso un processo di autorizzazione e validazione da parte delle autorità più rigoroso. Si pensi per esempio alla previsione di un modello di approvazione a livello di trading desk, e non più a livello di banca, così come alla richiesta di condurre verifiche di accuratezza e backtesting
- riforma dell'approccio standard (standardised approach – SA), realizzata per renderlo sufficientemente risk sensitive e dunque adeguato sostituto dell'approccio interno, risultando particolarmente appropriato per le banche la cui operatività non giustifica l'implementazione di sofisticate metodologie di market risk management;
- sostituzione del VaR con l'Expected Shortfall (ES), ritenuto una misura di rischio (cosiddetta tail risk) più adatta per catturare le code delle distribuzioni delle perdite che invece sfuggono alle misure di VaR. Al fine di incorporare il rischio di illiquidità dei mercati, l'ES ingloba il concetto di liquidity horizon, ossia il periodo di tempo richiesto per vendere/coprire un'attività senza incidere sui prezzi, considerata una situazione di stress;
- distinzione tra trading e banking book, resa più stringente per limitare gli spazi di arbitraggio regolamentare da parte degli intermediari. La definizione di trading book è accompagnata da un elenco di strumenti che vi possono rientrare e qualsiasi cambiamento è assoggettato ad approvazione delle autorità.

segue

- Inizialmente era previsto che la rinnovata disciplina sui rischi di mercato entrasse in vigore a inizio 2019. Successivamente, il Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision – GHOS ha deciso di posticipare l'entrata a regime dell'FRTB, allineandola alla tempistica stabilita per le misure prudenziali che definiscono il più esteso framework di finalizzazione di Basilea 3.
- L'allungamento dei tempi è stato altresì dovuto alla necessità di completare alcuni lavori di calibrazione e affinamento della materia, che hanno condotto per esempio a prevedere per le banche con un portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni la possibilità di ricorrere a una alternativa della metodologia standardizzata, contribuendo così alla riduzione dell'onere di capitale per tali intermediari (principio della proporzionalità).